

Allegato "B" all'atto n. 99.099/36.091 di repertorio

STATUTO DI SOCIETA' PER AZIONI

Articolo 1

Denominazione

1. La società è denominata:

"PARMA PARTECIPAZIONI CALCISTICHE S.P.A."

Articolo 2

Sede

2. La società ha sede in Parma (PR).

L'organo amministrativo potrà istituire sedi secondarie, uffici, filiali, succursali ed agenzie.

Articolo 3

Oggetto

3. La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- Acquisizione di partecipazioni nella società "SSD PARMA CALCIO 1913 SRL", o come comunque la stessa potrà essere denominata in futuro, ovvero in società, anche dilettantistiche, collegate alla predetta "SSD PARMA CALCIO 1913 SRL", che partecipino a campionati di calcio sia professionistici che dilettantistici nell'ambito del Comune di Parma;
- Gestione e/o procacciamento, anche per conto terzi e per conto dei soci o delle società partecipate, di contratti di sponsorizzazione, di merchandising, di fornitura nell'ambito del calcio professionistico e dilettantistico del Comune di Parma comunque collegato alla società "SSD PARMA CALCIO 1913 SRL", o come potrà in futuro essere denominata;
- Organizzazione di eventi e manifestazioni strettamente connessi all'oggetto sociale a favore dei soci o delle società partecipate;
- Compimento, inoltre, in via non prevalente e nel pieno rispetto della normativa tempo per tempo in vigore in materia, di tutte le operazioni commerciali, finanziarie e locative (con esclusione della locazione finanziaria), ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- Assunzione di mutui e finanziamenti nell'ambito dell'oggetto di cui sopra fruendo di ogni agevolazione creditizia e fiscale al momento prevista e vigente;
- Prestazione di garanzie reali, fidejussioni e avalli sia per obbligazioni proprie sia per obbligazioni delle società partecipate, con precisazione che le suddette attività finanziarie potranno essere compiute solo se ritenute dall'organo amministrativo strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale, quali attività non prevalenti e comunque non nei confronti del pubblico nel rispetto delle Leggi 216/74, 197/91, 385/93, del D.Lgs. 58/1998, e successive proroghe, modifiche ed integrazioni.

Articolo 4

Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 5

Domicilio - Libro Soci

5. Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti, se nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel libro dei soci. A tal fine i soci possono comunicare agli amministratori il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio indirizzo telefax. Gli amministratori devono aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate loro dai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in altro modo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 6

Capitale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di Euro 477.900,00 (quattrocentosettantasettemilanovecento/00) ed è diviso in numero 4.558 (quattromila cinquecentocinquantesette) azioni di Categoria "A" e in numero 221 (duecentoventuno) azioni di Categoria "B", del valore nominale di Euro 100,00 (cento) cadauna; lo stesso può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura o di crediti.

L'assemblea straordinaria dei soci, di cui al verbale ricevuto dal Dottor Giulio Almansi in data 22 ottobre 2018, repertorio n. 99.099/36.091, ha deliberato di aumentare il capitale sociale in forma scindibile fino ad Euro 1.000.000,00 (unmilione).

L'aumento di Euro 522.100,00 (cinquecentoventiduemilacentocinquantotto) potrà essere sottoscritto entro il 31 dicembre 2019; qualora entro questo termine non risultasse interamente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà pari all'ammontare delle sottoscrizioni raggiunte.

Ai Soci sottoscrittori di un numero minimo di 5 (cinque) azioni, del valore nominale di Euro 100,00 (cento) cadauna, verranno attribuite azioni di Categoria "A".

A coloro che sottoscriveranno da 1 (una) a 4 (quattro) azioni, del valore nominale di Euro 100,00 (cento) cadauna, verranno attribuite azioni di Categoria "B".

Ciascuna dichiarazione di sottoscrizione del sopra citato aumento di capitale avrà immediata efficacia con conseguente attribuzione, al momento stesso della sottoscrizione, delle azioni sottoscritte e della relativa legittimazione all'esercizio dei diritti sociali.

6.2 Le azioni sono suddivise in azioni di Categoria "A" e azioni di Categoria

"B":

- alle azioni di Categoria "A" è correlato il diritto di voto nelle assemblee generali degli azionisti; tali azioni sono attribuite ai soci sottoscrittori di un numero minimo di 5 (cinque) azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento) cadauna;

- alle azioni di Categoria "B", emesse nei limiti dell'articolo 2351 del Codice Civile, non compete alcun diritto di voto, ai sensi dell'articolo 2351 c.c., né alcun diritto di intervento alle assemblee generali ai sensi dell'articolo 2370 c.c. Tali azioni sono attribuite ai soci sottoscrittori di non più di numero 4 (quattro) azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento) cadauna.

6.3 Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari. Il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

Articolo 7

Strumenti finanziari

7.1 La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 21 del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

7.2 I titolari degli strumenti finanziari hanno diritto di nominare un componente indipendente del collegio sindacale, mediante delibera della loro assemblea speciale assunta ai sensi dell'articolo 29 del presente statuto.

Articolo 8

Obbligazioni

8.1 La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

8.2 I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune.

All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 29 del presente statuto.

Articolo 9

Patrimoni destinati

9.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.

9.2 La deliberazione costitutiva è adottata dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 37.5 del presente statuto.

Articolo 10

Finanziamenti

10. La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso.

La società può acquisire finanziamenti dai soci con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci. I finanziamenti effettuati dai soci, sulla base di trattative per-

sonalizzate, si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

Il rimborso degli apporti e dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Articolo 11

Trasferimento delle azioni

11.1 Le azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte.

11.2 E' fatto divieto ai soci di cedere le proprie azioni, per atto tra vivi a titolo oneroso, per il primo anno dalla costituzione della società, e pertanto fino al 29 giugno 2016. Nel caso in cui, durante il primo anno dalla costituzione della società, un socio avesse la necessità di cedere le proprie azioni, dovrà farne richiesta all'organo amministrativo indicandone i motivi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'organo amministrativo, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, dovrà comunicare al socio la decisione.

11.3 In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare le azioni agli eredi a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

Articolo 12

Recesso

12.1 Il diritto di recesso dei soci è disciplinato dall'articolo 2437 del Codice Civile.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c..

I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione al disposto dell'articolo 21.2 del presente statuto (introduzione e soppressione di clausole commissorie).

12.2 I termini e le modalità dell'esercizio del recesso sono disciplinati dall'articolo 2437-bis del Codice Civile.

Il diritto non può essere esercitato per il primo anno dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione delle azioni.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero

se è deliberato lo scioglimento della società.

12.3 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

12.4 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inopstate.

Le azioni inopstate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Articolo 13

Unico socio

13.1 Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

13.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

13.3 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

13.4 Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 14

Soggezione ad attività di direzione e controllo

14. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Articolo 15

Competenze dell'assemblea ordinaria

15.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria può approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

15.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandata la revisione legale;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Articolo 16

Competenze dell'assemblea straordinaria

16.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 31.2 del presente statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;

d. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

16.2 L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 31.2 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 17

Convocazione dell'assemblea

17.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

17.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché nel territorio nazionale.

17.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

17.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

17.5 L'assemblea può essere convocata:

- mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con email e con qualunque altro mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima dell'assemblea;
- ovvero, mediante pubblicazione quindici giorni prima dell'assemblea dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel quotidiano "Gazzetta di Parma".

Articolo 18

Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

18.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

18.2 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 19

Assemblea totalitaria

19.1 Fermo quanto previsto dall'art. 22.1, anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

19.2 Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.

Articolo 20

Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

20.1 Fermo quanto previsto dall'art. 22.1, l'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

20.2 Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

20.3 Se i soci partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dal primo comma, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.

20.4 Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 c.c. è ridotto ad otto giorni.

20.5 In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.

Articolo 21

Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

21.1 L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

21.2 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

21.3 Se i soci partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dai commi precedenti, l'assemblea deve

essere nuovamente convocata.

21.4 Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 C.C. è ridotto ad otto giorni.

21.5 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Articolo 22

Norme per il computo dei quorum

22.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni di Categoria "B".

I possessori di azioni di Categoria "B" non hanno diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

22.2 Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e risultino iscritti nel libro dei soci quali possessori di azioni di Categoria "A".

22.3 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

22.4 Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

22.5 Con riferimento al limite al diritto di voto di cui all'art. 24.2 dello statuto, ai fini del calcolo dei quorum richiesti dalla legge e dallo statuto per la costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria e per l'assunzione delle relative deliberazioni, si computa il numero dei voti spettanti alle azioni e non il numero delle azioni o la parte di capitale da esse rappresentata.

22.6 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

22.7 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

Articolo 23

Rinvio dell'assemblea

23. I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora di-

chiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno. Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

Articolo 24

Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

24.1 I soci possessori di azioni di Categoria "A" che risultino essere regolarmente iscritti nel libro dei soci sono legittimati a partecipare ed a votare in assemblea.

24.2 Hanno diritto di voto con qualsiasi metodo venga espresso, i soci possessori di azioni di Categoria "A" muniti del diritto di voto in misura:

- a) non superiore al valore delle proprie azioni risultanti dal libro dei soci;
- b) non inferiore ai limiti di cui alla lettera precedente, salvo quanto stabilito all'ultimo comma del presente articolo.

Si precisa che in ogni caso ai soci titolari di azioni con valore nominale superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila) spetterà un diritto di voto non superiore a detto importo.

24.3 Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori, in seguito alla consegna della documentazione attestante il trasferimento delle azioni, sono tenuti ad iscrivere nel libro dei soci coloro che non risultino essere in esso iscritti.

Articolo 25

Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

25.1 I soci possessori di azioni di Categoria "A" possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La delega può essere conferita solo ad un altro socio.

25.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

25.3 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

25.4 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società o delle società da essa controllate.

Articolo 26

Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

26.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione, in caso di sua assenza od impedimento dal vice presidente, se nominato, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal più anziano degli amministratori, ovvero dalla persona designata dagli intervenuti.

26.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel

caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

26.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

26.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

26.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

26.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 27

Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

27.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

27.2 E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente, il segretario, o il notaio verbalizzante, della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 28

Modalità di voto

28. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Articolo 29

Assemblee speciali

29.1 Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

29.2 Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

29.3 L'assemblea speciale:

- a) nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;
- b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;
- c) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;
- d) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce relative ai diritti dei titolari di speciali categorie di azioni e strumenti finanziari;
- e) delibera sulle altre materie di interesse comune.

29.4 La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

29.5 La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea straordinaria della società.

29.6 La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale.

29.7 Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.

29.8 Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c.

29.9 Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove la assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

29.10 Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c.

29.11 La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

Articolo 30

Annullamento delle deliberazioni assembleari

30.1 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto sostitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

30.2 Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori e dal collegio sindacale.

30.3 L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Articolo 31

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

31.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

31.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro Comune del territorio nazionale;
- g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

Articolo 32

Divieto di concorrenza

32. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c., salvo autorizzazione dell'assemblea.

Articolo 33

Composizione dell'organo amministrativo

33. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 9 (nove) membri che durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina) e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi in qualsiasi lista abbiano a presentarsi.

Articolo 34

Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

34.1 La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste composte da nove membri effettivi e quattro supplenti, presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati devono essere scelti fra i soci titolari di azioni di Categoria "A" e devono essere tutti elencati mediante un numero progressivo.

34.2 Le liste presentate dai soci titolari di azioni di Categoria "A", sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione. Esse sono messe a disposizione dei soci, sul sito Internet della società almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea.

34.3 Ogni socio titolare di azioni di Categoria "A" può concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. La medesima lista, una volta avvenuta la cessazione del mandato, non può essere nuovamente presentata per i mandati successivi, salvo che sia rinnovato almeno un terzo dei suoi componenti effettivi.

34.4 Hanno diritto di presentare una lista soltanto i soci titolari di azioni di Categoria "A" che, insieme ad altri soci titolari di azioni di Categoria "A", siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2 (due) per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse da parte della società.

34.5 Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche.

34.6 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

34.7 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista e avrà diritto a tanti voti quante sono le azioni possedute, fermo il rispetto del limite massimo di cui all'art. 24.2.

34.8 Alla elezione del consiglio d'amministrazione si procede come di seguito precisato:

- a) nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, risultano eletti tutti coloro che appartengono a tale lista, se approvata dalla maggioranza assembleare prevista dall'articolo 20 dello statuto;
- b) nel caso in cui vengano presentate più liste, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi (cd. lista di maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i primi sette amministratori da nominare (cd. amministratori di maggioranza); i restanti due amministratori (cd. amministratori di minoranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati, dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima, purché tale seconda lista sia stata votata da almeno il 10% del capitale sociale (cd. lista di minoranza qualificata); nel caso in cui la seconda lista non sia stata votata da almeno il 10% del capitale sociale, risultano eletti tutti coloro che appartengono alla prima lista; nel caso in cui vi siano più liste "di minoranza qualificata" che abbiano raggiunto la medesima aliquota di almeno il 10% del capitale sociale - fermi restando i sette membri della lista di maggioranza - si procede a nuova deliberazione da parte dell'intera assemblea al fine di votare, fra queste ultime, la lista da cui dovranno essere tratti i due amministratori di minoranza.

34.9 Qualora non vengano presentate liste ovvero nel caso in cui non sia eletta e individuata una lista di maggioranza, per la nomina degli amministratori si osservano le disposizioni di legge, fermo restando che, se nel corso dell'esercizio, viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea cessa l'intero consiglio e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

34.10 Il consiglio d'amministrazione così eletto nomina fra i suoi membri il presidente, il vicepresidente, l'amministratore delegato o un comitato esecutivo a cui delegare le proprie attribuzioni ai sensi dell'art. 2381 c.c., nonché i consiglieri d'amministrazione che sono incaricati di assumere contestualmente la carica di amministratori in seno al consiglio d'amministrazione della società partecipata "SSD PARMA CALCIO 1913 SRL", o come la stessa potrà essere denominata in futuro.

34.11 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare da uno a quattro amministratori della lista di maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli scegliendo il sostituto o i sostituti fra i membri indicati nella lista di appartenenza già eletta dalla assemblea, tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, compresi - ove occorra - i supplenti. Qualora vengano a mancare uno o entrambi gli amministratori della lista di minoranza, questi ultimi vengono sostituiti scegliendo fra i membri della stessa lista, in base all'ordine di numerazione progressivo. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli amministratori effettivi nominati dall'assemblea, cessa l'intero consiglio e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Articolo 35

Presidente del consiglio di amministrazione

35.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente come previsto

all'articolo 34.10.

35.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

35.3 Il consiglio di amministrazione nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

35.4 L'assemblea ordinaria dei soci potrà procedere alla nomina di uno o più presidenti con funzioni onorarie. Il presidente onorario non è membro del consiglio di amministrazione. Il presidente onorario durerà nella carica per lo stesso tempo della durata del consiglio di amministrazione e decadrà, oltre che per dimissioni, con la scadenza del consiglio medesimo.

Articolo 36

Organi delegati

36.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

36.2 Il consiglio di amministrazione può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Il consiglio di amministrazione, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

36.3 Al consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

36.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c.

36.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

36.6 Possono essere altresì nominati direttori tecnici, direttori generali, avvocati e procuratori alle liti, nonché procuratori speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Articolo 37

Delibere del consiglio di amministrazione

37.1 Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove purché nella provincia di Parma, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

37.2 La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma, posta elettronica o mediante qualunque altro mezzo ritenuto idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevi-

mento.

37.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma, posta elettronica o mediante qualunque altro mezzo ritenuto idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento, con preavviso di almeno due giorni.

37.4 Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.

37.5 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

37.6 Il consiglio di amministrazione può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 27.1 del presente statuto.

37.7 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

37.8 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente ovvero dal vicepresidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

37.9 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 38

Rappresentanza sociale

38.1 La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente e al vice presidente del consiglio di amministrazione.

38.2 Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio di amministrazione.

38.3 Al presidente onorario, se nominato, sono attribuite esclusivamente funzioni di rappresentare la società in manifestazioni diverse da quelle tipiche dell'attività aziendale, finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche. Al presidente onorario non è affidata la firma e la rappresentanza della società.

Articolo 39

Remunerazione degli amministratori

39.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

39.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

39.3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 40

Collegio sindacale

40.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì la revisione legale dei conti, quando obbligatoria per legge o se richiesto dall'assemblea dei soci.

40.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.

40.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

40.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

40.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

40.6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 27 del presente statuto.

40.7 Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2409 bis, comma 2, c.c., la revisione legale dei conti può essere esercitata dal collegio sindacale. In tal senso delibererà l'assemblea dei soci in sede di nomina del collegio sindacale.

Articolo 41

Revisione legale dei conti

41.1 Ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, l'assemblea (salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), c.c.), su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

41.2 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

41.3 L'assemblea revoca l'incarico, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad un altro revisore legale dei conti o ad altra società di revisione legale dei conti secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.

41.4 Il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti incaricati della revisione legale possono dimettersi dall'incarico, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla società sottoposta a revisione di provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave e comprovato del revisore o della società di revisione legale dei conti. Il medesimo regolamento definisce i casi e le modalità in cui può risolversi consensualmente o per giusta causa il contratto con il quale è conferito l'incarico di revisione legale.

41.5 Nei casi di cui al comma 4 la società sottoposta a revisione legale provvede tempestivamente a conferire un nuovo incarico.

41.6 In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore o società di revisione legale dei conti fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.

41.7 La società sottoposta a revisione ed il revisore o la società di revisione legale dei conti informano tempestivamente il Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alla ragioni che le hanno determinate.

41.8 Il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

- a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
- b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

41.9 Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2409-bis, comma 2, c.c., la revisione legale dei conti potrà essere esercitata dal collegio sindacale all'uopo incaricato con delibera dell'assemblea dei soci in occasione della sua nomina.

Articolo 42

Bilancio e utili

42.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 30 giugno di ogni anno.

42.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cen-

to) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Articolo 43

Scioglimento e liquidazione

43.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

43.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

43.3 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 44

Mediazione - Clausola compromissoria

44.1 Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà sottoposta alla procedura di mediazione secondo il relativo Regolamento della Camera di Commercio del luogo ove ha sede la società ai sensi del D.Lgs. 04/03/2010 n. 28 e in genere in base alle disposizioni di legge tempo per tempo in vigore.

44.2 Nel caso in cui la mediazione di cui al comma precedente abbia esito negativo, la controversia sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale com-

posto di tre arbitri, che dovrà essere nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale in cui la società ha sede.

44.3 Il collegio arbitrale formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

44.4 Sede dell'arbitrato sarà in Parma.

44.5 Le modifiche introduttive o soppressive della presente clausola devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

44.6.1 Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse dei fiducianti effettivi proprietari della partecipazione e pertanto il socio, società Fiduciaria, è estromesso dal giudizio insorto o insorgendo qualora dichiara le generalità dell'effettivo proprietario (degli effettivi proprietari) nella partecipazione fiduciarmente amministrata, oppure intesti, previo trasferimento, la partecipazione al fiduciante (ai fiducianti).

44.6.2 In ogni caso il fiduciante terrà manlevata ed indenne la società Fiduciaria da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole, avente origine da procedimento arbitrale e/o dal lodo arbitrale, quali, a titolo esemplificativo, il pagamento di somme a qualsiasi titolo dovute dal fiduciante, ivi inclusi il costo delle spese legali e di eventuali consulenti tecnici.

Articolo 45

Disposizione generale

45. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia di società per azioni.

FIRMATI: CAVAZZINI CORRADO - GIULIO ALMANZI